## Allegato C

Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela della acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.").

## Relazione illustrativa

La legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014" ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo, in via generale, il subentro della Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016.

Per effetto della l.r. 22/2015 tutte le leggi regionali che disciplinavano le funzioni ambientali oggetto di trasferimento sono state riviste ed aggiornate, mentre l'articolo 9, comma 4, della l.r. 22/2015 ha consentito alla Giunta regionale di disciplinare, con deliberazione, i procedimenti inerenti le funzioni trasferite, in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale.

Il presente regolamento intende quindi definire, nel rinnovato quadro di competenze funzionali, l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali e le modalità di attuazione delle procedure e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi in materia di rifiuti, AUA, AIA, autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, dando specifica attuazione all'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); all'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); all'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente).

Si è anche reso necessario procedere alla abrogazione di numerose disposizioni del regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r, che aveva dato attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera e) della citata legge regionale 18

maggio 1998, n. 25 e che conteneva norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche, ormai prive di fondamento.

Il regolamento è suddiviso in 5 titoli e precisamente :

Titolo I recante "Disposizioni generali" (artt. 1 - 4);

Titolo II recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della lr 25/1998 per la disciplina di gestione dei rifiuti" (artt. 5 - 17);

Titolo III recante "Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di AUA e di AIA" (artt. 18 e 19);

Titolo IV recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera" (art. 20)

Titolo V recante "Disposizioni finali. Abrogazioni" (artt. 21 – 23).

Il regolamento contiene anche un allegato, con i codici CER per i rifiuti cimiteriali

Ciò premesso, si procede alla analisi dei singoli articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento (disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale).

L'articolo 2 stabilisce le modalità di trasmissione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni, che avviene tramite il SUAP.

L'articolo 3 dispone che le istanze relative all'AIA, alle autorizzazioni e comunicazioni di cui agli artt.li 208, 214 e 216 del d.lgs 152/2006 sono trasmesse sulla base di modulista unica regionale.

L'articolo 4 demanda ad una deliberazione della Giunta regionale la possibilità di individuare modalità organizzative per acquisire i contributi istruttori delle varie strutture regionali e degli enti dipendenti nonché la possibilità di istituire tavoli tecnici di coordinamento, ai quali possono partecipare anche i gestori del servizio idrico integrato e quelli del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 5 detta disposizioni di raccordo con la procedura di Via

L'articolo 6 dispone contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati dal d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione alla realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

L'articolo 7 dispone in merito al rilascio di garanzie finanziarie che subordina il rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 8 disciplina gli adempimenti procedurali per le procedure semplificate fuori dall'ambito dell'AUA.

L'articolo 9 disciplina il progetto di ripristino ambientale, indicando il contenuto dello stesso.

L'articolo 10 disciplina le modalità della voltura di una autorizzazione o di una comunicazione in

procedura semplificata.

L'articolo 11 dispone le modalità con cui la Regione effettua le verifiche della iscrizione nell'apposito Registro da parte delle ditte che recuperano rifiuti.

L'articolo 12 dispone in merito ai controlli sulla gestione dei rifiuti, che dovranno avvenire tenendo conto delle potenzialità e della ubicazione degli impianti, nonché della tipologia di rifiuto.

L'articolo 13 disciplina l'attività di raccolta dei rifiuti urbani, prevedendo di supportare la raccolta differenziata con la collocazione di stazioni ecologiche e di piattaforme ecologiche. Per ridurre la pericolosità di alcuni rifiuti la norma prevede inoltre che possano essere collocati contenitori differenziati per tipologia, anche nelle strutture di commercio al dettaglio.

L'articolo 14 concerne i rifiuti cimiteriali e rinvia all'allegato A per i loro codici CER.

L'articolo 15 e l'articolo 16 indicano, rispettivamente, i contenuti aggiuntivi dell'autorizzazione per impianti mobili, oltre a quanto previsto dall'articolo 208 del d.lgs 152/2006 e per la loro campagna di attività.

L'articolo 17 detta disposizioni per le attività sperimentali non previste dal Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, definendone caratteristiche e modalità procedurali.

L'articolo 18 dispone in materia di voltura dell'AIA e l'articolo 19 in tema di tariffario AUA.

L'articolo 20 dispone che con deliberazione della Giunta si possano adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifici impianti.

L'articolo 21 prevede la possibilità che la Giunta predisponga linee guida di carattere tecnico per favorire l'applicazione delle normative di settore oggetto del regolamento.

L'articolo 22 disciplina la raccolta dei dati degli atti autorizzativi in apposita banca dati informatica.

L'articolo 23 stabilisce quali disposizioni del regolamento di cui al d.p.g.r. 25 febbraio n. 2004 vengono abrogate con l'entrata in vigore del regolamento.

L'allegato A stabilisce i codici CER dei rifiuti cimiteriali